

**Smentite le teorie di chi sostiene che si può “allargare” una preesistente pista senza determinare una modifica territoriale soggetta alle norme edilizie e paesaggistiche**

**La Corte di Cassazione conferma una tesi “storica” di “Diritto all’ambiente”:  
per la costruzione o l’allargamento o la modificazione di una strada,  
anche qualora le stesse avvengano su una precedente pista o strada,  
è necessario il permesso di costruire**

*A cura del Dott. Maurizio Santoloci*

Magistrato

Il problema degli “allargamenti” delle strade preesistenti e – più specificamente e diffusamente – delle piste pregresse nelle aree boscate è da sempre oggetto di dibattito e fonte di opinioni diversificate.

Il problema è rilevante – e molto avvertito sul territorio – perché poi nella realtà concreta dei fatti e delle cose di tutti i giorni questi presunti “allargamenti” di piste preesistenti soprattutto all’interno di aree boscate consistono in vere e proprie aperture di nuove strade a tutti gli effetti appunto dentro i boschi, e si pretende – da sempre – di poter operare tali interventi considerando gli stessi irrilevanti ai fini della normativa edilizia e vincolistica; proprio perché si tratterebbe di semplici “ripuliture” di vecchi tracciati che poi – molto spesso – non esistono neanche più sul territorio o ne sopravvive un pallido e sbiadito ricordo di poca metrature. Al suo posto sorgono strade importanti e devastanti dentro le aree boscate, che poi sono gli avamposti per successi ed ancora più deleteri movimenti di conquista, antropizzazione e devastazione progressiva del nostro patrimonio boschivo.

Spesso tali vere e proprie nuove strade sono attuate dalle ditte di disboscamento moderne che pretendono di passare oggi con i caterpillar e megamezzi industriali sulle modeste e delicate mulattiere dei taglialegna di decenni e decenni or sono.

Ebbene noi da sempre, su queste pagine, in ogni evento seminariale e convegnistico, nel corso delle didattiche presso la Scuola nazionale del Corpo Forestale dello Stato ed in ogni occasione editoriale<sup>1</sup> abbiamo sempre sostenuto con convinzione e decisione teoria assolutamente

---

<sup>1</sup> Dal volume **“Edilizia & Vincoli – La disciplina della tutela giuridica del territorio”** edizione 2012 di Maurizio Santoloci, Valentina Stefutti e Valentina Vattani – “Diritto all'ambiente – Edizioni” [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net): : “ (...) Le strade e piste di esbosco. Spesso durante il taglio di un bosco si verifica il caso di trasformazione ed alterazione dello stato dei luoghi in un territorio boscato soprattutto attraverso le opere a supporto del taglio e più esattamente mediante l'ampliamento non autorizzato di vecchie piste di esbosco e la realizzazione di nuovi tracciati di percorribilità per far transitare ed operare i mezzi meccanici destinati al taglio stesso.

Il risultato è che laddove prima dell'inizio dell'opera di taglio non vi erano tracciati di percorribilità meccanica, o semmai ve ne erano in modo limitato ed isolato, dopo l'intervento in questione il territorio boscato si presenta, oltre che drasticamente diradato per il taglio stesso, soprattutto stravolto nella sua componente urbanistica e paesaggistica

dalla serie di tracciati in questione che aprono nuove ipotesi di percorribilità.

Va premesso in linea generale che, in antitesi ad alcune teorie dottrinarie di opposta tendenza, è pacifico in giurisprudenza che la realizzazione di una strada in generale comporti la necessità del preventivo rilascio - ieri della concessione urbanistico-edilizia - oggi del permesso di costruire, e non di atti di assenso minori. Questo non solo nel caso di una strada asfaltata in senso lato, ma anche nell'ipotesi di una strada campestre o in terra battuta.

E dunque deve argomentarsi che anche per realizzare una strada era ieri necessaria la concessione urbanistico-edilizia ed oggi è necessario il permesso di costruire, sia che si tratti di strade asfaltate che bianche od anche semplicemente campestri.

Cristallizzato dunque tale principio di fondo, dobbiamo analizzare inevitabilmente il regime giuridico delle strade nei territori boscati e le diverse sfumature terminologiche in tale settore vigenti con particolare riferimento alle cosiddette “piste di esbosco”.

Premesso quanto sopra, consegue che per realizzare una strada all'interno di un territorio boscato, essendo quest'ultimo sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale sulla base del D.Lgs. n. 42/04, occorre non solo il permesso di costruire del Comune ma, ancor prima, lo speciale nulla osta della Regione (o ente locale sub-delegato) che consenta di operare appunto in zona vincolata sotto il profilo paesaggistico-ambientale.

Vige in questo campo, inoltre, spesso un equivoco terminologico tra “strade” e “piste da esbosco”, sostenendo alcune teorie dottrinarie che queste ultime sono di libera realizzazione o che comunque siano al massimo soggette ad una autorizzazione della Comunità Montana: sia che si tratti di una “pista” da realizzare ex novo sia che si tratti di una ripulitura di una vecchia “pista” esistente.

Il punto è fondamentale e merita chiarimento, perché possono verificarsi due ipotesi.

A) Ove quest'opera classificata “pista” sia da realizzare ex novo su un terreno boscato integro e sul quale non vi sia traccia pregressa di vecchi sentieri, consegue che detti lavori devono considerarsi a tutti gli effetti finalizzati a realizzare un'opera che comporta comunque una innovativa modificazione rilevante e definitiva dell'assetto urbanistico-territoriale della zona; il punto fondamentale è che si tratti di una nuova entità sul territorio che comporti una alterazione rilevante dello stesso e non il nome che si vuole riconoscere a quest'opera. Così per aprire un “tracciato” percorribile con mezzi meccanici all'interno di un bosco (caso classico: cosiddetta “pista da esbosco”) deve ritenersi necessario il permesso di costruire, in modo peraltro del tutto indipendente dal fatto che i lavori di

---

cultura forestale possano essere perfettamente autorizzati (l'autorizzazione vale per l'esbosco in se stesso non per aprire una strada al suo servizio).

E non potrebbe essere diversamente, atteso che oggi le opere di cultura forestale e deforestazione si sviluppano inevitabilmente attraverso mezzi meccanici semoventi (tra cui ruspe, camion, etc...). Ed una sede di tracciato che consenta a tali mezzi di penetrare nel bosco, indipendentemente dalla dizione terminologica formale che si vuole applicargli, resta pur sempre una rilevante ed innovativa alterazione di fondo dell'assetto urbanistico-territoriale del territorio comunale; e dunque non può sfuggire per forza di cose al regime del permesso di costruire. Argomentando in modo opposto si giungerebbe al paradosso che per realizzare una strada bianca in aperta campagna percorribile da un camion del tipo di quelli utilizzati per l'esbosco serve il permesso di costruire, mentre lo stesso camion, con la stessa portata e potenziale necessità di apertura stradale per circolare, appena si addentra in un bosco per recarsi sul luogo del taglio percorre una "pista" che non necessita di permesso di costruire ma può realizzarsi con il semplice atto autorizzatorio della Comunità Montana. In realtà l'atto della Comunità Montana è una autorizzazione che verte e vale soltanto per i settori di competenza dello stesso ente ed è propedeutica al rilascio del permesso di costruire laddove si fonderà con altri atti di altri organi pubblici nel carteggio in itinere e farà parte, soltanto come uno dei vari elementi costitutivi, dell'iter amministrativo che sfocerà poi nel permesso di costruire finale.

B) Vi è poi l'ipotesi della "ripulitura e ripristino di vecchie piste da esbosco".

A questo riguardo va osservato che una vecchia pista, appunto perché vecchia, era logicamente finalizzata al passaggio di muli e dunque le dimensioni di larghezza sono modestamente proporzionate. Ripulire la vecchia pista significa estirpare la vegetazione spontanea che vi è cresciuta sopra e ripristinare il vecchio, modesto tracciato. Per tale opera, meramente agricolo-forestale, deve intendersi sufficiente il nulla-osta della Comunità Montana, senza necessità né dell'intervento regionale in ordine al vincolo paesaggistico-ambientale, né dell'intervento comunale per il regime del permesso di costruire. Ed è in tal caso logico, perché sul territorio quella entità già esisteva e nulla di nuovo viene realizzato. Ma i lavori devono in tal caso limitarsi strettamente, appunto, ad effettuare un'opera di ripulitura e ripristino del vecchio modesto tracciato lasciando intatta ogni dimensione in lunghezza e larghezza. Si avrà così di nuovo in funzione un modesto percorso transitabile in genere da muli e cavalli. E dunque realisticamente del tutto inutile per un imprenditore moderno a livello macroartigianale o industriale che notoriamente disbosca con mezzi meccanici e semoventi.

Ove si tenda ad utilizzare tale vetusto tracciato come base per sostanziosi ampliamenti al fine di produrre poi di fatto un fondo percorribile con i moderni mezzi meccanici, allora torniamo al discorso della necessità di un permesso di costruire e del nulla-osta per il vincolo paesaggistico-ambientale per quella che è semplicemente una strada ex novo realizzata su un vecchio percorso. Laddove il vecchio modesto sentiero non è stato semplicemente ripulito dalle erbacce e vegetazioni infestanti, ma è stato utilizzato come base topografica di tracciato per realizzarvi sopra ed al posto qualcosa di ben nuovo e diverso sia nella forma che nella finalità operativa. Ed a nulla vale in tale contesto il tentativo di differenziazione terminologica tra "pista di esbosco" e "strada" giacché tale binomio è destinato a restare un puro esercizio verbale privo di aderenza giuridica concreta.

Va da sé, ma si ritiene di ribadire il concetto, che l'autorizzazione degli enti pubblici preposti ad un'attività di cultura forestale o di disboscamento vale soltanto per tali attività in senso stretto e non può intendersi come tacitamente autorizzata anche la realizzazione del tracciato stradale percorribile per giungere all'interno del bosco sul luogo dei lavori, essendo comunque tale tracciato soggetto in

opposta, ritenendo che realizzare su una vecchia mulattiera o pista o modesto tracciato stradale una nuova strada diversa in primo luogo per larghezza, ma poi anche per struttura, estensione e finalità, era ed è tutt'oggi una nuova opera soggetta preventivamente ovunque oggi al permesso di costruire (ieri concessione edilizia, l'altro ieri licenza edilizia) e – se insiste in area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale (in primo luogo boschi e foreste) – è soggetta ancora prima al relativo nulla osta della legge su detti vincoli. E questo senza eccezioni. Punto fondamentale è che non può ritenersi la concessione limitata al campo delle trasformazioni propriamente edilizie, riversando nel campo della autorizzazione tutte le restanti attività sul territorio. Si deve invece più propriamente riconoscere che serve la concessione non soltanto per la realizzazione di case od opere murarie ma anche per altre opere che comportino in modo stabile e permanente trasformazione urbanistica ed edilizia della zona e modifica dello stato dei luoghi nel senso che il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale, estetico, funzionale seppur non eseguite attraverso attività edilizia in senso stretto. E realizzare (di fatto) una nuova pista o strada sul vecchio e spesso sbiadito tracciato di vecchie mulattiere, piste di esbosco o stradine di piccola dimensione equivale a realizzare un'opera del tutto nuova ai fini urbanistico-edilizi e vincolistici.

Registriamo oggi una sentenza della Corte di Cassazione che conferma totalmente la linea interpretativa sopra esposta, da noi sostenuta in questi anni (seppur tra diverse ed opposte contestazioni).

Vediamo la massima ufficiale: **Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 14 dicembre 2012, n. 48641: per la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada, anche qualora le stesse avvengano su una precedente pista o strada, è necessario il permesso di costruire:** *«... per la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada, anche qualora le stesse avvengano su una precedente pista o strada, è necessaria la concessione edilizia (ora permesso di costruire), trattandosi di una trasformazione edilizia del territorio e che quando poi la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada avvengono in zona paesisticamente vincolata, occorre, oltre la concessione edilizia, anche l'autorizzazione paesistica, poiché viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la valutazione delle autorità preposte al controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico e paesaggistico-ambientale».*

---

modo del tutto indipendente al regime del permesso di costruire comunale e vincolistico della normativa sui vincoli.

È intuitivamente logico, peraltro, che deve intendersi esente dal regime del permesso di costruire la realizzazione di un sentiero ex novo a percorribilità esclusivamente pedonale (e/o magari ciclabile e/o ippico) all'interno di un bosco, quali ad esempio i "percorsi natura" a fini turistici o didattici, per il quale torna ad essere sufficiente il nulla osta della Comunità Montana o dell'ente gestore l'area se trattasi ad esempio di un parco naturale. (...)"

Come si vede, il principio espresso dalla Cassazione è breve e chiaro e non lascia spazio a dubbi di lettura o di interpretazione. Conseguenze che viene dunque avallata la tesi in base alla quale allargamenti o modificazioni di piste o strade precedenti sono soggette a permesso di costruire e – se ubicate in aree vincolate – ai relativi nulla osta preventivi. In caso di assenza di tali titoli abilitativi, ci troviamo di fronte a reati.

E giova ricordare che da parte di ciascun organo di polizia giudiziaria statale o locale è doveroso attivarsi – a fronte di questo come di ogni altro illecito ambientale – affinché il reato non venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. Ed il sequestro preventivo di iniziativa della PG in flagranza di reato<sup>2</sup> si presenta come strumento doveroso proprio per

---

<sup>2</sup> Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** seconda edizione 2012 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci – “Diritto all’ambiente – Edizioni” [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net): : “(...) Il sequestro preventivo nei reati edilizi e paesaggistici. La vera causa di fondo dell’espandersi incontrollato (ed incontrollabile) dell’abusivismo paesaggistico-edilizio di rilievo sono i mancati sequestri penali dei cantieri appena iniziati e le mancate demolizioni degli immobili abusivi quando questi sono ancora cantieri (e non ancora case arredate ed abitate). Se si procedesse al sequestro a tappeto, sistematico e seriale, serio e stabile, di tutti i cantieri edili abusivi sul nascere (e cioè appena aperti ed all’inizio degli scavi e dei lavori), il problema per il futuro sarebbe risolto.

Resta da chiedersi perché su tutto il territorio nazionale tutta la polizia giudiziaria competente sugli abusi edilizi (e cioè tutta la polizia giudiziaria statale e locale senza eccezioni) non sequestra i cantieri palesemente illeciti sul nascere? Perché non si attivano in flagranza di questi reati i sequestri preventivi di iniziativa ad opera della PG per impedire che i reati stessi vengano portati ad ulteriori conseguenze (leggi: i manufatti abusivi ultimati con danno irreversibile per l’ambiente e reato connesso portato a termine)?

Questo è un interrogativo che oggi – per chiarezza generale – dobbiamo iniziare a proporre, a fronte del dilagare di un abusivismo che sembra ormai senza freno anche e soprattutto nelle aree vincolate.

Va ricordato ancora una volta che finalità primaria della PG è quella di impedire che un reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. I reati in materia paesaggistica ed edilizia sono reati a tutti gli effetti, e non sono certo in deroga rispetto ai principi del codice di procedura penale. Dunque, non si intuisce perché per un organo di PG che nota ed accerta un cantiere totalmente illecito (con violazione palese e radicale delle norme edilizie e/o paesaggistiche), laddove tale illecito sia rilevante e costituisca reato in flagranza lo stesso organo di PG non debba procedere al sequestro preventivo di iniziativa per impedire la prosecuzione del reato stesso e la sua reiterazione.

Limitarsi ad accertare tale reato per inviare la comunicazione di notizia di reato al PM, senza bloccare i lavori illeciti, e cioè consentendo comunque che gli stessi lavori (ed il reato connesso) proseguano fino ad ulteriori ed irreversibili conseguenze significa – a nostro avviso – non operare secondo le regole e le finalità procedurali di fondo della polizia giudiziaria.

In nessuna diversa tipologia di reato tale comportamento sarebbe ammissibile ed accettabile. Proviamo ad immaginare in un reato contro il patrimonio una PG che si limiti ad accertare un furto in atto e non operi i sequestri del caso della refurtiva e dei mezzi atti allo scasso per impedire la prosecuzione/reiterazione del reato. Una ipotesi assurda. E non riusciamo a capire perché per i reati edilizi tale prassi sia invece storicamente ritenuta normale...

Il sequestro preventivo presenta connotati individuanti che lo inseriscono, nell'ambito processuale, negli istituti intesi ad evitare la probabilità del verificarsi di un evento antigiuridico e che, specie in materia di reati edilizi i quali hanno per oggetto giuridico l'assetto complessivo del territorio con la finalità di salvaguardarlo in tutti i suoi aspetti, comportano l'esigenza di predisporre tecniche di tutela cosiddetta "anticipata" in considerazione della delicatezza e rilevanza del bene giuridico da proteggere. Si tratta, quindi, di una misura adottata per esigenze di prevenzione, ma connessa e strumentale allo svolgimento del procedimento penale ed all'accertamento del reato per cui si procede, nel senso che è suo scopo quello di evitare che il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l'effettività della giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna. In particolare, il sequestro preventivo trova la sua giustificazione nel "finalismo" cautelare di impedire che una cosa pertinente al reato possa essere utilizzata per estendere nel tempo ovvero in intensità le conseguenze del crimine o per agevolare il compimento di altri reati. Si è affermato che: "ai fini dell'adozione del provvedimento di sequestro preventivo non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di dimostrazione allorché il sequestro cade sul "corpo di reato", vale a dire sulle cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto." (Corte di Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza del 27 settembre 2004, n. 37992). Inoltre: "Nell'ipotesi che successivamente al provvedimento di sequestro preventivo vengano eseguiti sull'immobile ulteriori e diversi lavori (anche se ritenuti "non sostanziali") possono sussistere gli estremi di una autonoma violazione di legge, così che spetta, correttamente, al Pubblico Ministero promuovere un nuovo procedimento penale, valutando la presenza dei presupposti per l'iscrizione di separata notizia di reato." (Corte di Cassazione penale, Sez. III, sentenza dell' 11 gennaio 2007, n. 340). A conferma, poi, del fatto che i reati in materia ambientale (ed anche nel settore edilizio) sono, al pari di tutti gli altri reati inerenti ogni altro settore, di competenza generica di tutta la polizia giudiziaria la Cassazione ha precisato che: "È legittimo il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., del manufatto abusivo eseguito dai vigili urbani addetti al controllo del settore edilizio, atteso che questi rivestono la qualità di agenti di polizia giudiziaria" (Corte di Cassazione, Sentenza del 21 ottobre 2003, n. 39713). Infine, in relazione al rapporto tra sequestro e sanatoria, la Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 13 gennaio 2009, n. 829 ha stabilito che "...la semplice presentazione di una domanda di condono, ancorché astrattamente accoglibile, non impedisce l'adozione di un provvedimento urgente, quale può essere il sequestro preventivo, e non comporta quindi l'automatica restituzione di un bene sequestrato. In materia edilizia, la possibilità che le opere realizzate abusivamente siano suscettibili di sanatoria ai sensi del condono edilizio (di cui all'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326) non impedisce da parte del giudice l'adozione di provvedimenti urgenti quale il sequestro preventivo, atteso che questo è finalizzato ad impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze. Non si può invero consentire che in attesa dell'accertamento dei requisiti di condonabilità dell'opera da parte dell'autorità amministrativa, il contravventore, attraverso l'utilizzazione del manufatto possa aggravare il carico urbanistico...". Riteniamo - dunque - che correttamente e doverosamente la PG procede, perlomeno nei casi più gravi con chiara violazione integrale del permesso di costruire e/o del nulla osta paesaggistico, al sequestro del cantiere totalmente illecito sotto il profilo penale per la specifica finalità di impedire che il reato stesso venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato, con danno irreversibile per il territorio. (...)"

raggiungere tale finalità. Limitarsi in questi casi, a fronte ad esempio di una strada abusiva (reato perché senza nulla-osta vincolistico e permesso di costruire edilizio) iniziata dentro un'area boscata (anche se con il paravento di "ripulitura" o "sistemazione" di vecchia pista di esbosco), ad eseguire i rilievi e ad inviare la comunicazione di notizia di reato al PM senza bloccare la prosecuzione dei lavori (con danno assolutamente irreversibile per il territorio boscato) significherebbe non svolgere fino in fondo il proprio ruolo e dovere di forza di PG ambientale, lasciando che il reato che si va a denunciare al PM a fini punitivi poi invece sia libero di continuare a svilupparsi con chiaro danno all'ambiente. Ed in questo contesto la recente sentenza della Cassazione che conferma il principio della necessità dei titoli abilitativi, e smentisce ogni prassi opposta delineata dalle consuetudini arcaiche del "Codice Così Fan Tutti"<sup>3</sup> appare importante e da memorizzare tra gli atti del proprio ufficio.

Maurizio Santoloci

*Pubblicato il 21 dicembre 2012*

*Pubblichiamo in calce la motivazione integrale della sentenza*

---

<sup>3</sup> **"Il Codice Così Fan Tutti"** è una definizione editoriale di "Diritto all'ambiente" registrata come marchio con il n. TR2008C000066 presso Camera Commercio Terni e con il n. 0001344160 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero per lo Sviluppo Economico e dunque tutelato dalla legge sul copyright



48641/12

del

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da  
Mario Gentile - Presidente -  
Guicla I. Mulliri  
Lorenzo Orilla  
Gastone Andreazza - Relatore -  
Alessandro M. Andronio

Sent. n. sez. 2678  
UP - 14/11/2012  
R.G.N. 4152/2012

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da Golini Gaetano, n. a Salle il 10/02/1957;  
Di Bartolomeo Massimiliano, n. a Pescara il 16/05/1971;

avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila in data 21/01/2011;  
visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;  
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Izzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;  
udito l'Avv. Cirulli, in sostituzione dell'Avv. Tatozzi per la parte civile, che si è riportato a conclusioni e nota spese;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 21/01/2011 la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara del 06/02/2008, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Golini Gaetano e Di Bartolomei Massimiliano per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 81 cpv. c.p., 30 l. n. 394 del 1991, 44 lett. c) Dpr n. 380 del 2001, e 146 comma 1 lett. f) e 163 del D. lgs. n. 490 del 1999 per estinzione a seguito di prescrizione e confermava le statuizioni civilistiche.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati tramite il Difensore; premessa l'ammissibilità del ricorso pur in presenza di una sentenza di estinzione per prescrizione, con un primo motivo lamentano la violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. nonché degli artt. 244, 364 e 370 c.p.p., avendo l'Ispettore Amicone eseguito in data 03/03/2004 un'ispezione senza delega del P.M. e in presenza di soggetto indagato quale era Golini con conseguente inutilizzabilità dei rilievi fotografici eseguiti.

Con un secondo motivo lamentano, in relazione al reato paesaggistico, la mancanza di offensività della condotta contestata posto che il tracciato stradale sarebbe sempre esistito, ed invocano inoltre la riconducibilità del fatto all'interno della previsione dell'art. 149 del D. Lgs. n. 42 del 2004 posto che l'intervento realizzato sarebbe consistito nella mera manutenzione non alterante lo stato dei luoghi.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, risulta dalla sentenza di primo grado che il teste Amicone del Corpo Forestale ebbe, in una prima data, semplicemente a notare una mattina l'avvenuta realizzazione di un tracciato stradale e, in una seconda data (il 13/05/2004), ad eseguire un sopralluogo delegato. Dalla lettura degli atti contenuti nel fascicolo, consentita in ragione della natura processuale dell'eccezione, risulta in particolare che, in effetti, in tale ultima data egli ebbe a svolgere un "sopralluogo delegato" e, in tale occasione, anche a scattare fotografie dello stato dei luoghi.

Conseguentemente, poiché nella specie venne effettuata, su delega del P.M., un'attività di mera descrizione dello stato dei luoghi corredata da rilievi fotografici, e non già un'ispezione, nessuna applicabilità dell'art. 364 c.p.p. con i correlativi obblighi di avviso, si imponeva (cfr., Sez. 3, n. 795 del 05/11/2010, Rv. 249115), con conseguente legittimità degli atti posti in essere, in tal modo potendo la evidente mancanza di motivazione del giudice d'appello sul punto venire supplita da questa Corte; infatti, il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Sez. U., n. 155 del 29/09/2011, Rossi e altri, in motivazione; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri e altri, Rv. 247123).

In ogni caso, quand'anche si opinasse diversamente, va ricordato che la violazione dell'obbligo di avvertire l'indagato che ha possibilità di farsi assistere dal difensore per il compimento di alcuni atti di indagine determina unicamente una nullità a regime, così detto, intermedio di ordine generale che, essendo pertinente alla fase delle indagini preliminari -ed essendosi, dunque, verificata necessariamente prima del dibattimento- deve essere eccepita non oltre il giudizio di primo grado (Sez. 5, n. 10478 del 07/07/1999, Dolce ed altri, Rv. 214466; vedi anche, Sez. 3, n. 41625 del 20/12/2006, Moldoveanu e altro, Rv. 235545). Nella specie, invece, non risulta che alcuna eccezione sia stata svolta dalla Difesa che, anzi, come risultante dal fascicolo, nulla ha opposto alla richiesta *in limine* del P.M. di acquisizione al fascicolo del dibattimento delle fotografie in oggetto quale mezzo di prova ex art. 493 c.p.p..

Quanto al secondo motivo, premesso che, a fronte di sentenza dichiarativa della prescrizione, il parametro cui ricondurre l'eventuale fondatezza dei motivi del ricorso deve essere rappresentato dalla sussistenza di elementi che, viceversa, dovessero condurre la Corte territoriale a rilevare la sussistenza di elementi indicativi della insussistenza dei fatti, quand'anche sotto il profilo, in virtù dell'insegnamento delle Sezioni Unite, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273), di un'insufficienza probatoria, attesa la presenza della parte civile, il ricorso si limita a riproporre esattamente le medesime censure già svolte con l'atto di appello e rispetto alle quali la Corte territoriale ha fornito, con riguardo al reato ambientale, adeguata, esaustiva e corretta confutazione evidenziando l'intervenuto sbancamento del tracciato preesistente con creazione di scarpate e con realizzazione di un solco laterale per lo scolo delle acque piovane; così facendo la Corte territoriale ha fatto esatta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, che ha ritenuto che per la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada, anche qualora le stesse avvengano su una precedente pista o strada, è necessaria la concessione edilizia (ora permesso di costruire), trattandosi di una trasformazione edilizia del territorio e che quando poi la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada avvengono in zona paesisticamente vincolata, occorre, oltre la concessione edilizia, anche l'autorizzazione paesistica, poiché viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la valutazione delle autorità preposte al controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico e paesaggistico-ambientale (Sez. 3, n. 33186 del 03/06/2004, Spano, Rv. 229130; Sez. 3, n. del 18/05/2011, n. 19568, Chiuri, non massimata). Di qui, anche, la corretta decisione in ordine all'ultronea

invocazione, da parte del ricorrente, della applicazione della previsione di cui all'art. 149 del d. lgs. n. 42 del 2004.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p.; va altresì pronunciata condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 <sup>più interessi</sup> in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compenso oltre Iva ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012

Il Consigliere estensore  
Gastone Andreazza

Il Presidente  
Mario Gentile

*Mario Gentile*

